

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI

A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(ART. 12 L. 7.8.1990 N. 241).

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 22
Febbraio 1991, divenuta esecutiva in data 22 Marzo 1991.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 28.2.1991 al
14.3.1991.

Eseguita altresì la 2ª pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
di legge, dal 23.3.1991 al 6.4.1991.

Integrato con delibera C.C. n. 20 del 19.03.1992, esecutiva, con la
quale sono stati aggiunti gli artt. n. 12, 13, 14.----

Eseguita 2ª pubblicazione all'Albo Pretorio dal 5.6.1992 al
20.6.1992 Repertorio n. 301.

Art. 1

Norma generale

Il Comune di San Piero a Sieve si avvarrà delle disposizioni di
cui al presente regolamento, per intervenire nei settori

produttivo, turistico, culturale, sociale e sportivo, per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici a soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Art. 2 Esclusioni

Restano esclusi dalla disciplina dal presente regolamento gli interventi a favore di famiglie di studenti nel campo dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio, in quanto già disciplinati da norme vigenti.

Sono altresì estranee agli interventi previsti dalle presenti disposizioni, le erogazioni di sussidi propri del campo dell'assistenza sociale a persone bisognose residenti e non nel Comune, in quanto non contemplate e ricadenti nell'ambito della disciplina di apposito regolamento comunale.

Art. 3

Campo di applicazione

Il Comune potrà erogare contributi o attribuire vantaggi economici esclusivamente in funzione di attività, iniziative e manifestazioni di interesse per la comunità locale e di natura collettiva quali, a titolo meramente esplicativo:

- attività sportive, culturali, educative e sociali, a carattere umanitario, di ricerca e di natura scientifica, del tempo libero, a difesa dell'ambiente, nel campo delle attività produttive ed, in genere, quelle rappresentate dalle associazioni e comunque riconducibili alla presente normativa.

L'interesse dell'iniziativa per cui è richiesto il beneficio

economico non dovrà essere in alcun modo riconducibile ad interesse di natura privata.

I contributi ed i vantaggi economici non possono essere attribuiti a soggetti che esercitano a scopo di lucro attività, servizi e comunque gli interventi per i quali i contributi o vantaggi economici sono richiesti, anche se per la loro natura rientrerebbero in quelli previsti nel presente regolamento.

Art. 4

Contenuto della domanda

Ogni istanza di contributo o di provvedimento che arrechi vantaggio economico al soggetto richiedente, deve essere presentata per iscritto e deve contenere:

a) - l'indicazione delle generalità del richiedente e, se rappresentante di persona giuridica, associazione o comitato, la denominazione e la natura giuridica del soggetto rappresentato;

b) - il numero di codice fiscale o partita I.V.A. dell'associazione, se persona giuridica o numero di codice fiscale del rappresentante se l'associazione ne risultasse sprovvista;

c) - le motivazioni che sono a fondamento della richiesta;

d) - specifica dichiarazione del rappresentante legale che il soggetto proponente non è persona giuridica (ente di fatto), costituente articolazione politico-organizzativa di partiti politici, così come previsto all'art. 7 della legge 2.5.1974 n. 115, integrato con l'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659, in quanto i medesimi restano esclusi dalla erogazione di benefici economici contemplati nel presente regolamento.

Art. 5

Documentazione

All'istanza di cui al precedente articolo dovrà essere allegato:

a) - copia dello Statuto o atto di fondazione se esistente e se non già agli atti del Comune per altri motivi, o certificato di adesione alle varie Associazioni Nazionali o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il rappresentante dichiara l'esistenza e gli scopi dell'associazione o del Comitato richiedente;

b) - relazione a firma del rappresentante legale sull'attività o in merito al programma per cui si richiede il contributo, indicante le relative previsioni di spesa, con la specificazione se sono stati richiesti ad altri Enti pubblici analoghi interventi finanziari e se sono impiegati nella iniziativa contributi e sussidi erogati nel corso dell'anno dal Comune o da altri Enti Pubblici.

Art. 6

Misura del contributo

La misura del contributo o del vantaggio economico deve essere correlata all'interesse, di cui il beneficiario è portatore, che rappresenta per la comunità locale ed alla entità della spesa relativa all'attività o iniziativa che si intende attuare e non potrà comunque superare il costo effettivo della stessa.

L'intervento del Comune non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale, qualunque ne possa essere la causa o il motivo.

Art. 7

Istruttoria delle domande

Le domande di contributo verranno istruite dall'ufficio competente, intendendosi per tale quello cui e' attribuita la materia relativa all'attivita', al servizio o comunque alla iniziativa.

Art. 8

Liquidazione del contributo

La concessione del contributo avverra' con apposito atto della Giunta Comunale, acquisiti i risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo con la quale verranno anche stabilite le modalita' ed i tempi di erogazione.

Art. 9

Erogazione

Quando il beneficio economico consiste nella erogazione di una somma di denaro, la stessa potra' essere ripartita in due o piu' quote percentuali, da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attivita', le altre, a seguito di positiva valutazione da parte del responsabile dell'ufficio competente circa la persistente idoneita' dell'attivita' a soddisfare il pubblico interesse, a misura dell'avanzamento dell'attivita' stessa e l'ultima a conclusione della medesima.

L'erogazione della somma puo' tuttavia avvenire in unica soluzione laddove cio' risulti necessario in relazione alla natura dell'attivita' da svolgere.

Art. 10

Rendiconto

Il soggetto proponente dovrà presentare a conclusione dell'iniziativa, rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, completa di dichiarazione sull'effettivo espletamento dell'attività o iniziativa posta a base della richiesta di contributo e sui risultati raggiunti.

Tale rendicontazione dovrà essere vistata per la regolarità dall'ufficio che ha curato l'istruttoria della domanda.

Nel caso in cui la spesa sostenuta per l'iniziativa risulti inferiore al contributo eventualmente già concesso, la Giunta Comunale, con apposito atto, approverà il rendiconto e prevederà il reintegro della parte di contributo eccedente la spesa.

La mancata presentazione del rendiconto come anche la mancata eventuale restituzione di somme previste nel presente articolo, comporteranno la decadenza, di diritto, dell'assegnazione del contributo nonché la possibilità di esclusione del soggetto interessato da qualsiasi futuro beneficio economico.

Art. 11

Esoneri

Gli interventi esonerati dalla procedura di cui al presente regolamento sono:

a) - quelli alla cui realizzazione partecipa direttamente il Comune, sia pure in collaborazione con altri soggetti (associazioni, comitati, soggetti privati), in quanto

corrispondono ad interessi cui il Comune attribuisce carattere preminente e per essere i medesimi profondamente radicati nella collettività comunale e diretti al coinvolgimento della generalità dei cittadini;

b) - quelli portati avanti da Enti o da Associazioni di rilevanza regionale, nazionale o internazionale;

c) - quelli per i quali il Comune eroga dei contributi quale corrispettivo di prestazioni per la gestione dei servizi per i quali viene adottato apposito atto deliberativo e per i quali viene formata apposita convenzione con le associazioni e comitati che assumeranno la gestione del servizio medesimo.

ARTICOLI AGGIUNTI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 19.3.1992

ART. 12

1. E' istituito l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.

2. Con la prima istituzione dell'Albo, entro il 31 Marzo 1992, vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma, nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'Albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti destinatari di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'Albo e' istituito in conformita' al primo comma e copia dello stesso e dei successivi aggiornamenti sono trasmessi dal Sindaco, in forma autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno con inizio dal 1992.

ART. 13
Articolazione dell'Albo

1. L'albo e' suddiviso in settori di intervento ordinati come appresso:

a) assistenza e sicurezza sociale; b) attivita' sportive e ricreative; c) sviluppo economico; d) attivita' culturali ed educative; e) tutela dei valori ambientali; f) interventi straordinari; g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo, sono indicati:

a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo; b) finalita' dell'intervento espressa in forma sintetica; c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno; d) durata, in mesi, dell'intervento; e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi iscritti nell'Albo, sono indicati:

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o sociatoria, indirizzo; b) finalita' dell'intervento espressa in forma sintetica; c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno; d) durata, in mesi, dell'intervento; e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 14
Pubblicita' dell'Albo

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti provvede l'ufficio di Segreteria Comunale in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, per quanto di competenza, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'Albo e' pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua pubblicazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'Albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso a chiunque.
